



ORDINANZA SINDACALE

n.° 0000158 / del 14/10/2026		SETTORE Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Sviluppo locale	Allegati n. 0	Pagine totali n. 4	Pagina 1 di 4
Responsabile procedimento: Paola Luisa Maria Ferri					
Autore:	Paola Luisa Maria Ferri – Settore Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Sviluppo locale – 02.91004.316 – ambiente@comune.paderno-dugnano.mi.it				
(Classificazione: tit._6_.cl._9_.fascicolo__12__anno__2026_)					
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato.					

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

LA SINDACA

Premesso che:

- la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dispone l'attuazione della *“direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia, della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, dispone la disciplina *“recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*, ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i *“Valori massimi della temperatura ambiente”* e i *“Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”*;
- l'art. 4 del d.P.R. n. 74 del 2013 e il par. 7 della D.G.R. n° XI/3502 del 5/08/2020, individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del d.P.R. n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 della D.G.R. n° XI/3502 del 5/08/2020, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

*aggiornamento n. 13/A chiuso il 02/04/2026

- la DGR n. XII/2634 del 24/06/2024 rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL 13/06/2023, n. 69 (convertito, con modificazioni, in Legge 10/08/2023, n. 103) e della DGR n. XII/1754 del 15/01/2024;

Preso atto che:

- il Comune di Paderno Dugnano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del d.P.R. n. 74/2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Dato atto che:

- Il Comune di Paderno Dugnano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- Il Comune di Paderno Dugnano ha aderito al "*Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa*", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;

Considerato che:

- che le temperature registrate negli ultimi giorni nell'area milanese sono al di sopra della media stagionale;
- come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del valore limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- durante precedenti stagioni termiche sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;

Tenuto conto che:

- un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti previste nell'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che:

- le circostanze come sopra illustrate integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 74/2013 e al punto 7 comma 13 della D.G.R. n° XI-3502 del 5/08/2020;

Visti:

- la legge 9 gennaio 1991 n. 10;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74;
- il decreto legislativo 11 giugno 2020, n. 48;
- la D.G.R. n. XI-3502 del 5/08/2020;

Ritenuto opportuno intervenire per i presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche sopra esposte;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

1. la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso a partire dal 22/10/2026 e sino al 15/04/2027;
2. dal 22/10/2026 e sino al 31/10/2026:
 - la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 8 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
 - la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del d.P.R. n. 74/2013, come recepito dalla D.G.R. n° 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili così come previsto al punto 7 comma 1 lettera a) della medesima deliberazione;
3. dal 01/11/2026 sino al 15/04/2027:
 - la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
 - la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del d.P.R. n. 74/2013, come recepito dalla D.G.R. n° 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili così come previsto al punto 7 comma 1 lettera a) della medesima deliberazione;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020, reperibile sul sito istituzionale alla pagina: <https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/impianti-termici/>, e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia" ;

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore);

ORDINA ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal d.lgs. 104 del 2 luglio 2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;

DISPONE

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano all'indirizzo internet: www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Paderno Dugnano 14/10/2026

LA SINDACA
Anna Varisco

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)